

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2012
258/2012/R/COM

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TESTO INTEGRATO MONITORAGGIO RETAIL (TIMR)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il documento ERGEG del 12 aprile 2010 “Final Guidelines of Good Practice on Indicator for Retail Market Monitoring for Electricity and Gas” (di seguito: GGP Retail Market Monitoring);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2009, GOP 71/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, ARG/com 62/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 62/10);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11 o TIMR).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità ha approvato il testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TIMR);
- il punto 4 della deliberazione ARG/com 151/11 ha previsto che, ai sensi del punto 3, della deliberazione GOP 71/09, agli oneri derivanti dall’attività di avvalimento dell’Acquirente unico, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati necessari ai fini del monitoraggio retail, si provveda secondo le modalità di cui al punto 6, terzo alinea, della deliberazione GOP 71/09;

- il combinato disposto dai commi comma 4.1, 4.2 e 4.3 del TIMR prevede che all'interno del medesimo provvedimento:
 - a) gli indicatori per il monitoraggio *retail* siano raccolti nell'allegato A1;
 - b) i dati di base necessari per il computo degli indicatori di cui alla precedente lettera a) siano contenuti nell'allegato A2;
 - c) le informazioni di dettaglio necessarie per la rilevazione dei dati di base siano contenute in apposite schede tecniche predisposte, aggiornate e pubblicate dalla Direzione Mercati;
- con riferimento agli allegati A1 e A2, nonché nelle schede tecniche, di cui al precedente alinea, si è riscontrata:
 - la necessità di meglio precisare e specificare alcune informazioni di dettaglio;
 - l'esigenza di modificare alcuni indicatori relativi all'esigibilità del credito, tenuto conto delle osservazioni pervenute da alcuni operatori, anche al fine di semplificare e meglio specificare i dati di base che devono essere forniti dai soggetti obbligati ai fini del TIMR;
- ai sensi del comma 4.1, del TIMR, il compito di aggiornare e pubblicare sul sito internet dell'Autorità, le sopramenzionate schede tecniche è affidato direttamente alla Direzione Mercati.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare alcune precisazioni, modificando a tal fine il punto 4, della deliberazione ARG/com 151/11 e gli allegati A1 e A2 del TIMR, nonché procedendo alla nuova pubblicazione dei suddetti allegati nella versione aggiornata;
- sia opportuno modificare quattro indicatori relativi alla esigenza del credito, in origine identificati con i numeri 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 dell'Allegato A1 al TIMR, tenuto altresì conto che i dati di base afferenti a tali indicatori non sono ancora stati richiesti ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, del TIMR

DELIBERA

1. di sostituire il punto 4, della deliberazione ARG/com 151/11 con il seguente punto:
 “di prevedere che agli oneri, derivanti dall'attività, di cui al precedente punto 3, si provveda secondo le modalità di cui al punto 6 della deliberazione GOP 71/09.”;
2. di approvare le precisazioni nonché le modifiche e integrazioni agli Allegati A1 e A2, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento nonché la versione aggiornata della deliberazione ARG/com 151/11 e degli Allegati A1 e A2 sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni